



STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30 NOVEMBRE 2022

Art.1 – Denominazione – Sede – Durata

1. L'associazione UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - UNITRE di Santa Lucia di Piave costituita in data 26 novembre 1997 e già iscritta al "Registro delle Associazioni di Promozione Sociale" con codice NZ/TV0025, diventa nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia un Ente del Terzo Settore denominato:

**"UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ – UNITRE – UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ APS
SEDE DI SANTA LUCIA DI PIAVE"**

siglabile anche: **"UNITRE – UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ APS – SEDE DI SANTA LUCIA DI PIAVE"**.

2. L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino a che ci sarà l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. Essa assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta, apertita e aconfessionale.

4. L'Associazione è Sede Locale, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età – APS.

5. L'Associazione Locale ha sede legale in Santa Lucia di Piave (TV), Via Foresto Est, 1/B.

6. Il mutamento dell'indirizzo della sede legale locale, nello stesso Comune, non comporta alcuna modifica dello Statuto.

7. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Riconoscimento da parte dell'Associazione Nazionale – Efficacia ed Interpretazione dello statuto

La Sede Locale, avendo ottenuto in data 15 Giugno 1997 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio, si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso e mantiene lo stemma dei Collalto, esistente nel Santuario della Madonna del Ramoncello di Santa Lucia di Piave, utilizzato anteriormente all'adesione UNITRE.

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 – Finalità e attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, l'associazione ha la finalità di educare, formare e informare i cittadini per promuovere la cultura e l'aggregazione della comunità locale.

2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Attività prevista alla lett. f) dell'art 5 del D.lgs. 117/2017: Interventi di tutela e valorizzazione del

patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio, n.42 e successive modificazioni.

- Attività prevista alla lett. i) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura nelle sue varie espressioni, di tutela della salute in particolare delle persone adulte, ed attività di interesse generale di cui il presente articolo.

- Attività prevista alla lett. k) dell'art.5 del D.lgs. 117/2017: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

- Attività prevista alla lett. u) dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017: beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- educare;
- formare;
- informare;
- fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
- promuovere la ricerca;
- aprirsi al sociale e al territorio;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli associati mediante la promozione di visite guidate e viaggi di istruzione per la conoscenza del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio locale, nazionale ed estero;
- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse;
- realizzare attività di beneficenza ai fini di utilità sociale.

3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/17.

L'Associazione di Promozione Sociale opera nel Territorio della Regione Veneto.

Art. 4 – Adesioni

1. Le ammissioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.

2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.

3. Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, l'eventuale Regolamento Interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi.

4. L'aspirante Associato, dopo aver presentato la propria domanda di ammissione ed essere stato ammesso, dovrà versare la quota associativa di iscrizione annuale, che non sarà trasmissibile né rimborsabile, salvo diniego motivato del Consiglio Direttivo contro l'ammissione.

5. L'Organo competente ad accettare le domande di ammissione presentate dagli interessati è il

- Consiglio Direttivo, il quale entro 15 (quindici) giorni deve motivare l'eventuale diniego all'interessato.
6. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 (sessanta) giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
 7. L'ammissione viene annotata nel Libro degli Associati.
 8. Con l'iscrizione alla Sede Locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.
 9. Sono Soci Fondatori senza decadenza, coloro che hanno dato vita all'Associazione, firmando l'atto costitutivo della Sede Locale. Essi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri Associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 5 – Associati - diritti e doveri

1. Gli Associati hanno pari diritti e doveri.
2. Gli Associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e se sono decorsi tre mesi dall'iscrizione nel Libro degli Associati;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i libri sociali con le modalità di cui al successivo art.22;
 - votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
3. Gli Associati hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare le quote associative secondo l'importo stabilito.
4. Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o morosità nel pagamento della quota associativa.
5. La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall'Assemblea generale degli Associati nella prima seduta utile.

Art. 6 – Organi della Sede Locale

1. Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea degli Associati;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Collegio Contabile;
 - L'Organo di controllo (se nominato);
 - L'Organo di revisione (se nominato);
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

1. Il Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
4. I Volontari possono essere anche Associati.
5. I Volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.

Art. 8 – Composizione e competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

2. L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio Contabile e l'eventuale Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal regolamento interno.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno.

4. Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.

5. L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata della prima convocazione. È consentito l'invio scritto della convocazione agli Associati a mezzo lettera, e mezzi di comunicazione elettronica come e-mail e applicazioni di messaggistica, spedita/divulgata ai recapiti risultanti dal Libro Associati, oltre alla pubblicazione sul sito internet sociale.

6. È consentito lo svolgimento dell'Assemblea a distanza nella piattaforma che sarà indicata nella convocazione, con modalità che consentano di verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota, come pure saranno consentite le modalità di votazione definite dal Regolamento Interno, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 117/17.

7. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei suoi componenti in prima convocazione e, qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno a 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima seduta. Ciascun Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta ai sensi dell'Art.24 del D.lgs 117/17.

Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti.

8. L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
- b) elegge le cariche sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno;
- c) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale;
- d) approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa nazionale;
- f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente;
- h) approva le attività didattiche, culturali e sociali proposte dal Consiglio Direttivo e può proporre eventuali integrazioni.

9. L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza assoluta, metà più uno degli associati e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Sono ammesse le deleghe come previsto per l'Assemblea Ordinaria.

10. L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) modifiche statutarie;
- b) scioglimento dell'Associazione, ai sensi del successivo art. 23.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari variabile da 7 (sette) a 11 (undici) consiglieri eletti dall'Assemblea Generale, che deciderà di volta in volta il numero esatto dei membri. Esso è composto da:

- a) Il Presidente;
- b) Il/i Vice Presidente/i;
- c) Il Direttore dei Corsi ed eventuale Vice;
- d) Il Segretario;

- e) Il Tesoriere;
 - f) Consiglieri nel numero stabilito dall'assemblea.
- 2.** Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- 3.** Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
- In particolare, ha tra gli altri, i seguenti compiti:
- a) Eleggere nella prima riunione il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
 - b) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 - c) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 - d) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 - e) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
 - f) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all'Assemblea;
 - g) redigere ed approvare il Regolamento Interno;
 - h) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - i) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - l) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea;
 - m) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - n) prendere in esame le proposte di gratifica onoraria da conferire a soggetti scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento Interno, fra persone che, per professionalità competenza e particolari benemeritenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede Locale. Tali soggetti non rivestono la qualifica di Associati.
- 4.** Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza semplice dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- 5.** Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 – Il Presidente

- 1.** Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale della Sede Locale ed ha il compito di:
- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
 - b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) prendere le iniziative e adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, gli incarichi specifici stabiliti dagli artt. 11, 12, 13 e 14 dello statuto e degli assistenti ai corsi, come previsti dal regolamento interno, riservandosi inoltre di attribuire ogni altro incarico non previsto, ma che si rendesse necessario al funzionamento dell'Associazione in generale, delegando compiti particolari ai componenti del Consiglio Direttivo e agli Associati competenti nelle problematiche emergenti nel corso del triennio elettivo. Tutte le cariche decadono al termine di ogni ciclo di rappresentanza eletto.

Art. 11 – Il Vice Presidente

- 1.** Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

1. Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.

Art. 13 – Il Segretario

1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
2. Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 22.
3. Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede Locale.
2. Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 (centoventi) giorni.
3. Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
4. L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Collegio Contabile

1. Il Collegio Contabile può essere monocratico oppure collegiale composto da numero 3 (tre) membri. Almeno un membro deve avere competenze economico-amministrative, ma non è necessario che sia iscritto all'ordine dei commercialisti o revisori contabili.
2. Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il Rendiconto Gestionale.
3. I componenti del Collegio Contabile non possono far parte del Consiglio Direttivo, ma possono assistere alle sedute dello stesso.

Art. 16 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'Organo di Controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18 – Rendiconto gestionale

1. L'Anno Accademico e Finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) agosto e si chiude il 31 (trentuno) luglio

dell'anno successivo.

2. È fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. L'associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 19 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art.14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 – Patrimonio e Risorse economiche

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da un Fondo di Dotazione di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) che costituisce il patrimonio minimo dall'Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica;

b) dalle quote sociali;

c) da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;

d) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17.

e) da rimborsi per convenzioni;

f) dai beni mobili ed immobili acquisiti;

g) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.

h) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.

2. Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 21 – Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 22 – Libri Sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:

a) libro degli Associati;

b) registro dei Volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli Associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo (se nominato);

e) libro relazioni del Collegio Contabile.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alle lettere d) e e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.

3. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.

4. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali facendone semplice richiesta scritta al Presidente che fisserà la modalità di consultazione nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Art. 23 – Scioglimento della Sede Locale

1. Lo scioglimento della Sede Locale è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei componenti.
2. In caso di scioglimento della Sede Locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 24 – Recesso dall'Associazione Nazionale

La Sede Locale può recedere dall'Associazione Nazionale con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, assunta a maggioranza dei presenti, dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale.

Art. 25 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 26 - Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'associazione.

Art. 27 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

I Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 29 - Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 30 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, su delibera dell'Assemblea e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.